

STATUTO

**ALBERTO PORTOGALLO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG VIA SACRO CUORE I
TRAVERSA N.1

Numero REA: RG - 94487

Codice fiscale: 01103410880

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO ART.1 E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata: "Alberto Portogallo Società Cooperativa Sociale ONLUS". La Cooperativa ha sede nel Comune di Modica. Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato. ART.2 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. ART.3 La Società Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone di operare ai sensi della Legge 381 dell'8/11/1991, comma 1, lettera b, "svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento la-	Allegato "A" n. 21907 Raccolta

vorativo di persone svantaggiate".

La cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può aderire ad organizzazioni associative di categoria.

ART.4

La Cooperativa si propone in particolare i seguenti scopi:

- 1) gestione di musei, zone archeologiche, parchi e ville di proprietà di enti pubblici o privati, garantendo l'apertura tutti i giorni compresi i festivi altrimenti chiusi e l'assistenza ai visitatori;
- 2) gestione di parcheggi auto pubblici e/o privati nonché gestione di trasporto pubblico per soggetti con difficoltà di

deambulazione e non;

3) gestione di servizi di portineria, giardinaggio, di pulizia e manutenzione di complessi immobiliari, di giardini, parchi, ville del demanio pubblico e forestale;

4) la produzione e la vendita di oggettistica varia modellata in ceramica, legno, pietra ed altro materiale, quindi l'apertura di un punto vendita delle succitate produzioni e la partecipazione a manifestazioni, fiere, mercati, etc.;

5) promuovere, attuare, organizzare convegni, seminari volti a valorizzare le produzioni e le attività della Cooperativa;

6) potrà acquistare mobili, immobili, macchine ed attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività sociale;

7) gestione di strutture sportive pubbliche e/o private (campetti di calcio, piscine, maneggi, etc.);

8) creazione e/o gestione di uno sportello informativo;

9) promozione dell'esperienza del servizio civile alternativo al servizio militare;

10) realizzazione e gestione di iniziative agricole - agrituristiche di ogni genere e di particolare interesse dei soci (a tal proposito è consentita anche attività legata al settore ricettivo - alberghiero - ricreativo);

11) produzione, lavorazione, assemblaggio, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di

lavoro;

12) conduzione di aziende agricole nonché coltivazione orto-frutticola e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture;

13) allevamento di animali in genere (bovini, suini, ovini, caprini, da cortile) creando tutti gli impianti necessari a tale attività e trasformazione di prodotti necessari a tale attività e trasformazione di prodotti derivati (latte, formaggi, etc.) da consumare nell'azienda o destinare ai vari punti vendita;

14) attività di copisteria, rilegatoria, tipografia, editoriale ed editing elettronico;

15) gestione di centri per la somministrazione di pasti, bevande ed articoli di interesse turistico quali depliant illustrativi, pubblicazioni, souvenir, etc.;

16) autotrasporto di merci per conto di terzi;

17) il servizio di autonoleggio, con o senza conducente, di automezzi, ciclomotori, biciclette e simili;

18) si propone, altresì, la promozione e la gestione di corsi di formazione professionale per i propri soci, nonché per i giovani disoccupati e per soggetti appartenenti a categorie protette, al fine di inserire questi ultimi nel contesto sociale; in relazione a ciò al Cooperativa potrà utilizzare

	quanto previsto dalle disposizioni legislative regionali, nazionali e comunitarie sulla formazione professionale e sull'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e disoccupati; 19) di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; 20) la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, in punti vendita aperti al pubblico e via internet (e-commerce), di prodotti tipici locali, vini e prodotti alimentari in genere, di prodotti librari e audiovisivi, giornali e riviste, articoli di cancelleria varia, manufatti artigianali e oggetti-stica in genere; 21) l'organizzazione di gite turistiche e pellegrinaggi in tutto il mondo; 22) la gestione di bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, pizzerie e ristoranti; 23) gestione raccolta differenziata (carta, vetro, indumenti, pellame, alluminio, cartucce e nastri di stampanti e fotocopiatrici, etc.); 24) la gestione e organizzazione di campeggi, colonie, campi scuola e convegni vari; 25) acquistare terreni ed aree sui quali costruire sedi, impianti, serre, ricoveri, magazzini e tutte quelle strutture	

atte a favorire la più razionale gestione delle attività sociali;

26) gestire la raccolta di prodotti agricoli provvedendo anche alla loro conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita (anche all'estero);

27) attività di ente certificatore per marchi di qualità;

28) attività di agenzia di viaggio e tour operatour;

29) attività di produzione e commercializzazione di abbigliamento e attrezzature tecniche;

30) produzione e commercializzazione di vini;

31) produzione di documentari, cortometraggi, film e loro diffusione attraverso supporti audio/video.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione degli anzidetti scopi la Cooperativa si prefigge anche la stipula di convenzioni con Enti locali (Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni, etc.) o con Enti pubblici, morali e privati, nonché partecipare a gare d'appalto.

ART.5

La Cooperativa può:

a) accettare donazioni;

b) assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe ed affini, costituendo anche associazioni temporanee d'impresa;

c) costituire ed essere socia di società per azioni e società a responsabilità limitata anche cooperative ai fini del conseguimento degli scopi sociali;

d) aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e contributi, effettuare pagamenti e rilasciare quietanze liberatorie in genere;

e) concedere avalli cambiari, fidejussori e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali può avvalersi della collaborazione di associazioni, enti, società ed organismi regionali e nazionali riconosciuti ed allo scopo abilitati.

Altresì essa si propone di:

- avvalersi di tutte le normative vigenti in campo nazionale, regionale, CEE inerenti gli scopi sociali;

- usufruire di contributi, sussidi - finanziamenti agevolati per tutte le provvidenze in genere, siano esse statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente;

- svolgere operazioni mutualistiche e la scelta in genere di tutte le attività utili al raggiungimento dei fini sociali.

ART.6

Possono essere soci i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

A) soci cooperatori i soggetti previsti dalla normativa vigente che ricevono servizi o, in quanto prestatori d'opera, un compenso di qualsiasi natura o entità; le persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 8/11/91 n.381 e successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con il loro stato soggettivo ad essere soci della cooperativa. Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni del consiglio di amministrazione.

B) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, ai sensi della legge 381/91 art.2.

Il numero dei soci volontari, non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano

i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

C) soci sovventori ai sensi dell'art.4 della legge 59 del 31/1/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

D) Persone giuridiche pubbliche o private ed enti morali nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali come previsto dalla legge 381/91 sulle cooperative sociali. In tal caso il rapporto fra la cooperativa e l'ente sarà regolato da apposito regolamento all'uopo stipulato, secondo le disposizioni di legge e nell'interesse della cooperativa.

ART.7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Chi intende essere ammesso come socio volontario dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere oltre a quanto indicato nei punti a), c) e d) del presente articolo, anche la volontà di prestare la propria attività a favore della cooperativa gratuitamente.

Il Consiglio di Amministrazione, accerta l'esistenza dei requisiti richiesti e delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art.8. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

ART.8

Le quote di capitale sociale dei soci cooperatori e dei soci volontari sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le quote sottoscritte dovranno essere versate al momento della sottoscrizione.

I soci cooperatori ed i volontari sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta nei termini, come

sopra previsto;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART.9

E' fatto divieto ai soci appartenenti alle categorie di cui alle lettere A, B e C dell'art.6 del presente statuto di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative sociali che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa.

ART.10

La qualità di socio cooperatore e socio volontario si perde per recesso, per decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART.11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in

corso se comunicato tre mesi prima e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art.2526 c.c..

ART.12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in situazioni di incompatibilità, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrono particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

ART.13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consento-

no la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

c) che venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art.1455 del codice civile;

f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa.

Nei confronti dei soci volontari l'esclusione sarà deliberata per i punti a), b), e) ed f).

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci cooperatori, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art.2527 c.c..

ART.14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori e ai soci volontari destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e soci

volontari e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione arbitrale di un collegio formato da tre membri di cui due vengono scelti da ciascuna delle parti, cioè uno il socio e uno la cooperativa, il terzo sarà il Presidente del Tribunale competente per circoscrizione o un suo delegato.

Le decisioni di tale collegio sono inappellabili in qualsiasi grado di giudizio.

ART.15

I soci cooperatori ed i soci volontari receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute fino al precedente bilancio.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore ed al socio volontario, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto entro sei (6) mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

ART.16

In caso di morte del socio cooperatore e del socio volontario il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste

nel precedente articolo.

ART.17

I soci cooperatori ed i soci volontari receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore e del socio volontario deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio cooperatore e del socio volontario deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

ART.18

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla

ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori, ai soci sovventori ed ai soci volontari.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno dieci (10) giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART.19

La cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle nei modi fissati dalla legge.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prela-

zione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART.20

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori e dei soci volontari, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di Euro sessanta (60);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente art.18, rappresentato da azioni nominative ciascuna del

valore nominale di Euro sessanta (60), destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" ciascuna del valore nominale di Euro sessanta (60);

d) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.21 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

g) dalle riserve indivisibili L.904/77 art.12.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART.21

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea

dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31/01/92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31/01/92 n.59;

ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità

prevalente.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART.22

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

ART.23

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART.24

L'assemblea:

approva il bilancio e destina gli utili;

delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovven-
tori stabilendone gli importi e i caratteri di cui al prece-
dente art.18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimen-
ti;

procede alla nomina degli amministratori;

procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del
Collegio sindacale;

determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere
agli Amministratori e ai Sindaci;

approva i regolamenti interni;

provvede alle modifiche statutarie;

delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sin-
daci;

delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua compe-
tenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomen-
ti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazio-
ne.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati
all'art.21.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino al-
meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli ammini-
stratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 del codice civile.

ART.25

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia

l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti come appresso specificato:

1 voto per conferimento non superiore a € 5.000,00 (cinquemila);

2 voti per conferimento non superiore a € 10.000,00 (diecimila);

3 voti per conferimento non superiore a € 20.000,00 (ventimila);

4 voti per conferimento non superiore a € 40.000,00 (quarantamila);

5 voti per conferimento non superiore a € 60.000,00 (sessantamila).

Per i soci sovventori si applica quanto disposto dal precedente articolo 18.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo ammini-

strativo ed in sua assenza dal vice presidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART.26

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato dall'assemblea dei soci di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi i gettoni di presenza.

I consiglieri eleggono fra di loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un Segretario - Tesoriere.

ART.27

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la

gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso, ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se esiste, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ART.28

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART.29

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale. Può, perciò, con la sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrative.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nella assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART.30

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale o un revisore unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile. Esso è formato dal numero minimo di soggetti previsto dalla legge. Esercita anche il controllo contabile.

La nomina dei sindaci o del revisore unico e la determinazione del compenso spettante è di competenza dell'assemblea.

I sindaci o il revisore unico restano in carica per tre (3) esercizi sociali e sono rieleggibili.

ART.31

Il collegio sindacale o il revisore unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può:

- compiere atti di ispezione e di controllo;
- chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

Il collegio sindacale o il revisore unico interviene alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e convoca l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

ART.32

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del

capitale per l'intero valore nominale; le riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992.

ART.33

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART.34

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art.25 nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

ART.35

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra le parti, o in difetto dal Presidente del Tribunale competente per circoscrizione.

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

ART.36

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, coopererà attivamente con le altre cooperative e potrà aderire a consorzi di cooperative e ad organizzazioni del movimento cooperativo operanti su scala locale, nazionale ed internazionale.

ART.37

Per tutto quanto non è regolato valgono le disposizioni legislative, sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

F.to Paolo Modica

F.to Dott. Evangelista Ottaviano Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Atto esente da imposta di bollo.